

LEGGE REGIONALE 10 DICEMBRE 1973, N. 23¹

**Modifiche agli organici del personale permanente
del Servizio antincendi²**

Art. 1

Le tabelle organiche del personale tecnico permanente del servizio antincendi di cui ai n. 35 e n. 36 dell'allegato B alla legge regionale 26 aprile 1972, n. 10, sono sostituite dalle tabelle n. 1 e n. 2 allegate alla presente legge.

Art. 2

*(omissis)*³

Art. 3

È istituito il ruolo del personale tecnico ufficiali della carriera di concetto del personale permanente del servizio antincendi in conformità alle tabelle organiche n. 3 e n. 4 allegate alla presente legge.

La progressione giuridica ed economica di carriera del personale di detto ruolo è regolata dalle vigenti norme per i

¹ Con riferimento alla numerazione dei commi dei vari articoli della presente legge, si segnala che la medesima non è riportata in quanto non pubblicata nel B.U.R.

² In B.U. 11 settembre 1973, n. 39.

³ Sostituisce il primo comma dell'art. 9 della l.r. 20 agosto 1954, n. 24, modificato con l'art. 5 della l.r. 2 settembre 1965, n. 8.

dipendenti regionali dei ruoli tecnici delle altre carriere di concetto.

Il personale di cui al presente articolo svolge, sotto la direzione del personale del ruolo tecnico ufficiali della carriera direttiva del servizio antincendi, compiti di istituto tecnici e amministrativi e provvede agli adempimenti che ad esso vengono affidati.

Art. 4

La nomina alla qualifica iniziale del ruolo del personale tecnico ufficiali della carriera di concetto di cui all'articolo precedente, avviene mediante pubblico concorso per titoli ed esami.

Gli aspiranti, oltre a possedere i requisiti generali di cui al D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- 1) diploma di geometra o diploma di perito industriale;
- 2) età che alla data di scadenza del termine stabilito dal bando di concorso per la presentazione della domanda di ammissione, non deve essere superiore agli anni trenta, salvo le elevazioni previste dalle vigenti disposizioni: tale limite non dovrà comunque superare gli anni trentacinque;
- 3) statura non inferiore ai metri 1,65 e non superiore ad 1,80;
- 4)⁴
- 5) piena ed incondizionata idoneità fisica all'accertamento della quale procede, prima degli esami scritti, un collegio di tre medici, di cui uno appartenente al gruppo linguistico tedesco, nominato con deliberazione della Giunta regionale. Il giudizio del collegio medico è definitivo.

⁴ Punto soppresso dall'art. 8, comma 1, della l.r. 24 novembre 1977, n. 10.

I vincitori del concorso sono nominati con deliberazione della Giunta regionale alla qualifica di abilitanti in prova.

A parità di merito e di requisiti i capi squadra, i vice capi reparto, i capi reparto e vigili in servizio, continuativo presso i Corpi permanenti di Trento e di Bolzano o regolarmente facenti parte da almeno cinque anni di un Corpo dei vigili del fuoco volontari, hanno la precedenza ai fini della nomina nella carriera di cui al primo comma del presente articolo.

Art. 5

L'onere per l'attuazione della presente legge è determinato in lire 170 milioni in ragione d'anno.

All'onere di lire 20 milioni a carico dell'esercizio 1973 si provvede mediante riduzione di pari importo del fondo speciale iscritto al capitolo n. 670 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario medesimo.

Al maggior onere di lire 150 milioni, previsto a carico degli esercizi successivi rispetto all'esercizio 1973, si farà fronte con una aliquota della maggiore relativa alla somma dovuta alla Regione in luogo della compartecipazione al gettito della soppressa imposta generale sull'entrata.

TABELLE OMESSE
